

IL CONTRIBUTO ISPETTIVO SULLE COOP PER IL BIENNIO 2017/2018

di Enrico Larocca

ASPETTI GENERALI

Il D.Lgs. 02/08/2002, n. 220 contiene la riforma del diritto societario per le cooperative e la nuova disciplina della vigilanza sulle cooperative. Una conferma in tal senso, viene dall'art. 2545-quaterdecies del c.c. che con decorrenza dal 01/01/2004 stabilisce che in materia di vigilanza sulle cooperative, si rinvia a quanto stabilito dalla legislazione speciale in materia. Per effetto della d.lg.c.p.s. 14/12/1947 n. 1577 (più noto come legge BASEVI) le cooperative devono corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico e alle Associazioni Nazionali di categoria alle quali aderiscono, per le ispezioni ordinarie, un contributo ordinario determinato in funzione di numero dei soci, capitale sottoscritto e fatturato. La scadenza di pagamento, per il biennio 2017-2018 è fissata al 10/07/2017 da eseguirsi a mezzo modello F24, per i versamenti diretti al MISE.

I SOGGETTI DEPUTATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE SULLE COOPERATIVE

La vigilanza sulle cooperative è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico o alle Associazioni di categoria alle quali le singole cooperative aderiscono. L'art. 2545-quaterdecies del cod. civ. stabilisce che le cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

TERMINE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ISPETTIVO 2017-2018

Con il D.M. del 03/03/2017, pubblicato sulla G.U. n.85 del 11/04/2017 **sono stati stabiliti i contributi di revisione per il biennio 2017-2018, che vanno versati entro 90 gg. dalla pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale.**

ELENCO DEI SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO SULLE
COOPERATIVE

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| Ministero dello Sviluppo Economico | Le Province autonome di Trento e Bolzano | Le regioni a statuto speciale | il Ministero delle Infrastrutture per le coop edilizie | La Banca centrale e l'ISVAP rispettivamente per le coop bancarie e per le coop assicurative |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--|---|

LE REVISIONI ORDINARIE ED ISPEZIONI STRAORDINARIE

Le revisioni e ispezioni sulle cooperative edilizie si distinguono in:

1. revisioni ordinarie;
2. ispezioni straordinarie.

Le revisioni ordinarie previste dalla L. n. 59/1992, come modificata ed integrata dal D.lgs. n. 220/2002, sono così articolate:

Revisione ordinaria biennale

Le cooperative e loro consorzi con fatturato non superiore a Euro 22.523.684,82 che non posseggono partecipazioni di controllo in S.r.l.

Revisione ordinaria annuale

Le cooperative e loro consorzi con fatturato superiore a Euro 22.523.684,82 che posseggono partecipazioni di controllo in S.r.l. o si tratta di Cooperative edilizie di abitazione iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'art. 13 della L. 59/1992, nonché le cooperative che hanno riserve indivisibili o raccolgono prestiti o conferimenti dei soci superiori a Euro 2.069.201,54

Revisione annuale e certificazione del Bilancio

Cooperative e loro consorzi con valore della produzione superiore a 60 milioni di Euro, con riserve indivisibili superiori a 4 milioni di Euro o conferimenti dei soci superiori a 2 milioni di Euro

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 220/2002, **le revisioni ordinarie** hanno la finalità di:

- 1) coadiuvare gli organi amministrativi nell'impostazione di una gestione partecipata alla vita del sodalizio, tendente ad accrescere il livello di democrazia societaria;
- 2) accertare attraverso le verifiche amministrativo-contabili, l'esistenza e il permanere delle condizioni di mutualità della società cooperativa, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico.

Le ispezioni straordinarie sono organizzate su iniziativa degli Uffici o su denuncia diretta agli Uffici stessi e finalizzate ad accertare la permanenza delle condizioni di mutualità in capo alla coop. Esse vengono condotte mediante accessi alla sede della società, l'acquisizione dei documenti e l'acquisizione di notizie presso gli organi amministrativi.

IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER LE REVISIONI ORDINARIE: TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il contributo per le revisioni ordinarie biennale e annuali deve essere versato **entro 90 gg.** dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Decreto ministeriale che ne definisce

la misura e le modalità di pagamento, **il cui termine è fissato, per il biennio 2017/2018, al 10/07/2017.**

La misura del contributo è commisurata ai seguenti parametri riferiti alla data del 31/12/2016:

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| NUMERO SOCI | Fino a 100 | da 101 a 500 | oltre 500 | | |
| CAPITALE SOTTOSCRITTO | fino a € 5.160,00 | da € 5.160,01 a € 40.000,00 | oltre € 40.000,00 | | |
| FATTURATO (VALORE DELLA PRODUZIONE VOCE A DEL CONTO ECONOMICO) | fino a € 75.000,00 | da € 75.000,01 a € 300.000,00 | Da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 | Da € 1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 | Oltre € 2.000.000,00 |
| CONTRIBUTO PER FASCE D'IMPORTO in EURO | a) 280,00 | b) 680,00 | c) 1.350,00 | d) 1.730,00 | e) 2.380,00 |



La collocazione in una delle fasce da a) ad e) richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. le cooperative che superano un solo dei tre parametri sono tenute al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.



Nelle Cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento alternativamente il maggior valore tra l'eventuale incremento dell'immobile – come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (Immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato Patrimoniale, di cui all'art. 2424 del Cod. Civ. e la voce A (Valore della produzione) risultante dal Conto Economico.

IL CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, secondo le misure appresso indicate:

| | Fasce e importo | Parametri | |
|----|-----------------|---------------|----------------------------------|
| | | Numero soci | Totale attivo (migliaia di Euro) |
| a) | € 1.980,00 | fino a 980 | fino a 124.000 |
| b) | € 3.745,00 | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
| c) | € 6.660,00 | oltre 1680 | oltre 290.000 |

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Tutti gli enti cooperativi, compresi gli enti in scioglimento volontario, sono soggetti al pagamento del contributo di revisione, dovuto dalle cooperative per la copertura delle spese relative alle ispezioni ordinarie.

Sono esclusi da tale obbligo le cooperative assoggettate a:

- Fallimento;
- Liquidazione coatta amministrativa;
- Gestione commissariale;
- Scioglimento su provvedimento della Pubblica Autorità.

IL CONTRIBUTO MINIMO DOVUTO DALLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative alla revisione degli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2017/2018, sulla base dei parametri e nella misura

indicata nella tabella a seguire, con le modalità di accertamento e di riscossione e nel termine di versamento stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 2006, secondo gli importi di seguito indicati:

| Fasce | Importo (in euro) | Numero soci | Contributi mutualistici (in euro) |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| a) | € 280,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
| b) | € 560,00 | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
| c) | € 840,00 | oltre 10.000 | oltre 500.000 |

LE MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO MINIMO TABELLARE

Il contributo come sopra calcolato è maggiorato

- a) del 30 % per le Cooperative sociali;
- b) del 50 % per le cooperative soggette a certificazione del bilancio ai sensi della L. 59/1922 che possiedono partecipazioni di controllo in S.r.l. e in S.p.A.
- c) del 50 % per le cooperative di abitazione iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui alla L. 59/1992, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio.
- d) dell'ulteriore 10 % per le cooperative edilizie di abitazione di cui al punto c) . Tale maggiorazione, anche per le cooperative aderenti ad associazioni di cooperative (ad esempio Legacoop) deve essere versato tramite modello F24.



- a) Per le cooperative che si sono sciolte entro il termine di versamento del 10/07/2017 sono tenute, indipendentemente dalle fasce, al pagamento del contributo minimo (280 Euro), con gli aumenti percentuali dovuti in relazione al particolare oggetto sociale e alla iscrizione in apposito Albo;

- b) Il termine di pagamento del contributo per le cooperative di nuova costituzione è di 90 gg. dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese ed è commisurato ai parametri rilevabili al momento dell'iscrizione;
- c) sono esonerate le cooperative di nuova costituzione iscritte dopo il 31/12/2017.

LE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Le modalità di versamento del contributo sono essenzialmente due:

1. versamento diretto al MISE per i controlli eseguiti dalla Direzione provinciale del Lavoro a mezzo modello F24 utilizzando come codice tributo:
 - a. **3010** per il versamento del contributo minimo, delle maggiorazioni del contributo minimo tabellare (esclusa la maggiorazione del 10 % per il contributo dovuto dalla coop edilizie) e degli interessi per ritardato pagamento;
 - b. **3011** per il versamento della maggiorazione del 10 % e degli interessi per mancato pagamento di detta maggiorazione dovuta dalle cooperative edilizie di abitazione;
 - c. **3014** per la sanzione per mancato pagamento nei termini del contributo;



Naturalmente, il contributo versato a mezzo del modello F24, ammette la compensazione con crediti fiscali ed anche il ravvedimento operoso nel caso di mancato pagamento alla scadenza.



CASO A): una società cooperativa di produzione e lavoro ha un numero di soci pari a 20, un capitale sottoscritto di 5.000 Euro e un fatturato (Valore della produzione) di 280.000 Euro, paga 680 Euro di contributo ispettivo biennale, sebbene due dei tre parametri (numero dei soci e capitale) appartengano alla prima fascia. In questo caso, dovendo considerare, secondo la norma, il parametro più alto costituito dal fatturato, la coop passa in seconda fascia contributiva (la fascia b) che prevede per un fatturato compreso tra 75.000 e 300.000, un contributo di € 680,00.



CASO B): una società cooperativa edilizia di abitazione che ha in corso un progetto costruttivo e che ha un numero di soci pari a 20, un capitale sottoscritto di 5.000 Euro e un fatturato di 280.000 Euro (**incremento della voce "A 3) Variazioni di Lavori in corso su ordinazione del Conto Economico**), In tal caso, la cooperativa è chiamata al pagamento di :

| | |
|---|-----------------|
| Contributo ordinario, codice 3010 + maggiorato del 50 % | 1.020,00 |
| Ulteriore maggiorazione per coop. edilizie di abitazione, codice 3011, 10% di 1.020,00 | 102,00 |
| Totale da versare entro il 10/07/2017 | 1.122,00 |

Il modello F24 delle cooperativa edilizia di cui al caso precedente, andrà compilato come segue:



Una cooperativa di produzione e lavoro non ha versato entro il 10/07/2017 il contributo minimo di 280,00 euro. Quanto deve versare se la regolarizzazione avviene entro il 15/09/2017 ? Deve pagare: $280 + (15\% \text{ di } 280) + 0.10\% \text{ per } 77 \text{ gg.}$
 $= 322,07.$

ASPETTI CONTABILI

Per quanto riguarda gli aspetti contabili del contributo ispettivo, si tratta di rilevare un costo per prestazioni di servizi che dovrà essere oggetto di sconto al termine del primo anno del biennio di riferimento.

Cosicchè, al 10/07/2017 rileveremo a partita doppia, la scrittura:

| SOTTOCONTI | BilCEE | DARE | AVERE |
|--|-------------|-------|-------|
| Contributi ispettivi per revisione cooperative | CE - B 7) | | |
| Banca c/c | A - C IV 1) | | |
| pagato con F24 contributo ispettivo 2015/2016 | | | |

Al 31/12/2017, rileveremo il sconto sulla quota di contributo di competenza del 2018, con la scrittura:

| SOTTOCONTI | BilCEE | DARE | AVERE |
|--|-----------|-------|-------|
| Risconti attivi | A - D | | |
| Contributi ispettivi per revisione cooperative | CE - B 7) | | |
| Risconto su contributo ispettivo | | | |

Matera, 24/06/2017

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2017 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.